COMMISSIONI RIUNITE

FINANZE E TESORO (VI) - INDUSTRIA (XII)

9.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 OTTOBRE 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA XII COMMISSIONE **ENRICO MANCA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Riforma degli incentivi del sistema del credito agevolato (3084) 61

PRESIDENTE 61, 63

ALIVERTI GIANFRANCO, *Relatore per la XII Commissione* 61

VENANZETTI CLAUDIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 63

La seduta Comincia alle 12,50.

CARLO MEROLLI, *Segretario della VI Commissione,* legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma degli incentivi nel sistema del credito agevolato (3084).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma degli incentivi nel sistema del credito agevolato ».

Come i colleghi ricorderanno, avevamo demandato ad un Comitato ristretto il compito di approfondire l'articolato, alla luce dei problemi emersi nel corso del dibattito. Prego l'onorevole Aliverti di riferire sul lavoro compiuto.

GIANFRANCO ALIVERTI, *Relatore per la XII Commissione.* Il Comitato ristretto ha concluso l'esame del disegno di legge, elaborando un nuovo testo, su cui si è avu-

ta una larga convergenza di consensi. Tale testo è del seguente tenore:

ART. 1.

Al fine di procedere ad una graduale riforma delle vigenti norme sul credito agevolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1984 i contributi in conto interessi, in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali di incentivazione vigenti, sono sostituiti per i progetti comportanti una spesa ammissibile superiore a 7 miliardi, da contributi corrisposti direttamente ai beneficiari da parte delle amministrazioni o enti competenti, ed erogati in rate semestrali od annuali.

In deroga a norme di legge o di statuto, gli istituti di credito a medio e lungo termine, nonché le aziende di credito operanti ai sensi delle vigenti leggi statali di incentivazione, sono abilitati a concedere, ai beneficiari indicati dalle leggi di cui al primo comma, finanziamenti a tasso di mercato.

I contributi di cui al primo comma del presente articolo sono concessi anche indipendentemente dal ricorso dei relativi beneficiari al finanziamento da parte di istituzioni creditizie.

Le operazioni di finanziamento per i progetti comportanti una spesa ammissibile non superiore a 7 miliardi sono regolate al tasso di riferimento determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, che le parti possono convenire di aumentare sino ad un massimo di 1,50 punti percentuali.

Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le agevolazioni previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 277, e successive modificazioni ed integrazioni, dall'articolo 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, in materia di credito cinematografico, nonché dalla vigente legislazione in materia di credito agrario, di credito artigiano e di finanziamenti per iniziative di edilizia sovvenzonata.

ART. 2.

L'onere dei contributi di cui al primo comma all'articolo 1 a carico delle amministrazioni o enti erogatori dovrà essese equivalente a quello che ai medesimi sarebbe derivato dalla concessione dei contributi in conto interessi calcolati ai sensi delle singole leggi di incentivazione ed in relazione alle caratteristiche della iniziativa agevolata, fermi restando gli altri contributi in conto capitale previsti dalle leggi medesime.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio determina le modalità tecniche per il calcolo dell'entità del contributo di cui al precedente comma, tenendo conto dei parametri e delle condizioni previste dalle singole leggi di incentivazione e dalla presente legge.

Le modalità e le procedure per l'istruttoria relativa alla concessione dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 1 per l'erogazione dei medesimi e per i successivi controlli da svolgere per verificare il perseguimento delle finalità per le quali i contributi sono stati concessi, rimangono disciplinate dalle norme della presente legge. Il coordinamento delle disposizioni in vigore con le norme della presente legge è attuato con appositi provvedimenti da adottarsi entro 60 giorni dalla relativa determinazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio da parte delle amministrazioni o enti competenti e, per quanto riguarda i contributi della Cassa per il Mezzogiorno, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ai sensi dell'articolo 73, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

L'espletamento dei compiti di istruttoria, erogazione e controllo previsti dal precedente comma può essere affidato dalle amministrazioni o enti competenti anche ad aziende od istituti di credito sulla base di apposite convenzioni. Il relativo compenso è fissato nella stessa convenzione di affidamento del servizio.

ART. 3.

Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le operazioni per le quali – al momento della sua entrata in vigore – sia già intervenuta la stipula del contratto di mutuo.

Nei casi in cui ai sensi dell'articolo 1 della presente legge si faccia luogo alla corresponsione di contributi, ove, alla data della sua entrata in vigore, sia già intervenuto il provvedimento di concessione del contributo, restano fermi tutti gli atti a tal fine posti in essere e l'ammontare dei contributi verrà calcolato in ottemperanza alle previgenti disposizioni.

ART. 4.

Le regioni, fatte salve le funzioni già trasferite dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, adegueranno entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni dalle stesse concesse ai princìpi contenuti nei precedenti articoli della presente legge.

ART. 5.

I commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

« All'accertamento di conformità delle iniziative industriali previsto dal precedente comma ed alla valutazione delle infrastrutture di uso collettivo necessarie, provvede la Cassa per il Mezzogiorno entro il termine fissato dal decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 73.

Per le iniziative di cui al secondo comma le eventuali infrastrutture di uso collettivo necessarie sono realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dalle altre amministrazioni interessate, sulla base delle rispettive competenze.

Il provvedimento di concessione delle agevolazioni, emesso dalla Cassa per il Mezzogiorno, ha validità di 24 mesi e decade se, entro tale termine, la realizzazione delle iniziative non ha raggiunto un avanzamento pari almeno al 20 per cento degli investimenti fissi ».

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è aggiunto il seguente comma:

« Con il decreto di cui al precedente comma vengono indicati gli adempimenti che in particolare la Cassa deve espletare ai fini della emanazione del provvedimento di concessione provvisoria delle agevolazioni preordinato all'emanazione dell'atto finale definitivo di concessione da parte della Cassa, che resta subordinata all'accertamento dell'ammissibilità e della congruità delle singole spese a consuntivo ed al collaudo dell'impianto ».

Ritengo che tale testo possa essere sin d'ora trasmesso alla V Commissione bilancio. Quando avremo ricevuto il parere potremo esaminare più particolareggiatamente gli articoli, magari apportandovi quelle eventuali aggiunte o modifiche che la Commissione dovesse ritenere necessarie.

CLAUDIO VENANZETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole al testo elaborato dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che, pur non comportando onere, questo testo venga trasmesso alla V Commissione bilancio, che ha chiesto di esaminarlo preventivamente all'emissione del parere sul disegno di legge n. 3084.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 12,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO